

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TEDESCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1966

Modificazioni all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativa al trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Per l'esistenza della prescrizione quinquennale per il versamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827)), molti lavoratori, pur avendo prestato per tanti anni la loro attività lavorativa, si vengono a trovare nella condizione di non poter conseguire la pensione o di conseguirla una inferiore a quella che ad essi sarebbe spettata a causa del mancato versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro.

Al fine di limitare le inique conseguenze che il lavoratore subisce per tale mancato versamento dei contributi, la legge 12 agosto 1962, n. 1338, ha previsto all'articolo 13 che il datore di lavoro che non ha adempiuto all'obbligo del versamento dei contributi assicurativi possa costituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una rendita vitalizia reversibile, a favore del lavoratore danneggiato dal mancato versamento dei contributi, pari alla pensione o alla quota di pensione che gli sarebbe spettata per tali contributi.

Lo stesso articolo 13 ha altresì previsto che la facoltà di costituirsi una rendita vitalizia reversibile, secondo le modalità indicate, spetti anche al lavoratore, salvo il

diritto di quest'ultimo di chiedere il risarcimento dei danni nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligo contributivo.

Tuttavia queste disposizioni in pratica non hanno quasi trovato alcuna applicazione, innanzitutto perchè difficilmente il datore di lavoro è disposto a costituire una rendita a favore del lavoratore ammettendo, così, la sua inadempienza contributiva; in secondo luogo, perchè la possibilità per il lavoratore di provvedere direttamente alla costituzione di una rendita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è stata di fatto resa estremamente difficile dalla norma contenuta nell'articolo della legge in parola la quale stabilisce che la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro deve essere data attraverso la presentazione di documenti di data certa ed è ovvio che i « documenti di data certa » il lavoratore — in pratica — ben difficilmente riesce a procurarsi, giacchè, in genere, dovrebbe ottenerli — per giunta a distanza di un periodo di tempo, superiore ai cinque anni della presentazione dei contributi assicurativi — proprio dal datore di lavoro nei confronti del quale potrebbero essere fatti valere in un secondo tempo; in terzo luogo perchè la somma che deve essere corrisposta per co-

stituire la rendita reversibile è in genere troppo onerosa per il lavoratore il quale dovrebbe pagarla in un'unica soluzione.

Il presente disegno di legge mira, quindi, ad ovviare agli inconvenienti sopra lamentati prevedendo innanzitutto che il lavoratore possa costituirsi la rendita vitalizia reversibile, per i periodi di lavoro per i quali non è stato provveduto da parte del datore di lavoro al versamento dei contributi assicurativi, provando l'esistenza del rapporto di lavoro e la relativa durata, con ogni mezzo di prova consentito, ed anche attraverso un atto notorio. Per superare, poi, la facile critica che in tal modo verrebbe facilitata la prova dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro a danno del datore di lavoro, si è previsto che la prova dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro per mezzo di atto notorio, da parte del lavoratore che intende costituirsi la rendita vitalizia reversibile, abbia efficacia ai soli fini di cui al comma quinto dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. In tale maniera, nessuna innovazione viene apportata al regime giuridico generale della prova in caso di controversia, fra lavoratore e datore di lavoro, innanzi l'autorità giudiziaria, per l'accertamento delle responsabilità connesse al mancato versamento dei contributi assicurativi.

All'articolo 2 si è poi previsto che il versamento della riserva matematica per la costituzione della rendita da parte del lavoratore, possa essere effettuato con aliquote mensili, fino ad un massimo di 24 rate.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Al comma quinto dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, le parole: « a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicata nel comma precedente » sono abrogate e sostituite dal seguente comma aggiuntivo:

« L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro potranno essere provate dal lavoratore, ai soli fini di cui al precedente comma, anche a mezzo di atto notorio dal quale risulti la retribuzione percepita in ciascun periodo di paga oppure quella media di determinati periodi di lavoro ».

### Art. 2.

All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è aggiunto il seguente comma:

« Il versamento della riserva matematica, calcolata secondo le modalità di cui al comma precedente, potrà essere effettuato con aliquote mensili, fino ad un massimo di 24 rate ».